

COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO
(Provincia di LATINA)



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Sommario

| | |
|--|---|
| Articolo 1 - Oggetto del Regolamento | 3 |
| Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta..... | 3 |
| Articolo 3 - Soggetto passivo | 3 |
| Articolo 4 - Misura dell'imposta..... | 4 |
| Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni | 4 |
| Articolo 6 - Obblighi dei gestori di strutture ricettive e di altre tipologie..... | 5 |
| Articolo 7 - Versamento dell'imposta..... | 6 |
| Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento..... | 6 |
| Articolo 9 - Sanzioni | 7 |
| Articolo 10 - Riscossione coattiva..... | 7 |
| Articolo 11 - Rimborsi | 7 |
| Articolo 12 - Contenzioso | 7 |
| Articolo 13 - Funzionario Responsabile..... | 7 |
| Articolo 14 - Disposizioni finali e transitorie..... | 8 |

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo n.446 del 15.12.1997 e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell'art. 4, comma 5 ter, del decreto legge n. 50 del 24.04.2017, convertito con legge n. 96 del 21.06.2017.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. Il presente regolamento è adottato, altresì, tenendo conto delle disposizioni contenute nel regolamento regionale n. 8 del 7.08.2015 concernente "Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere", come modificato dal regolamento regionale n. 14 del 16.06.2017, pubblicato sul BUR n. 49 del 20.06.2017.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato ad un fondo vincolato il cui utilizzo dovrà finanziare gli interventi che saranno previsti annualmente nel bilancio di previsione del Comune di Monte San Biagio, tenendo conto delle disposizioni di cui in parola.
2. Per l'anno 2022, l'applicazione dell'imposta o delle relative tariffe decorre dal 1 maggio 2022. A partire dal 2023, le eventuali variazioni delle tariffe disposte dalla Giunta comunale entro i termini di legge previsti per la deliberazione del bilancio di previsione decorrono dal 1 gennaio dell'anno, di contro se approvate successivamente, le variazioni decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Monte San Biagio, fino ad un massimo di 7 (sette) pernottamenti consecutivi nell'anno solare, nonché nel periodo ricompreso tra il 15 aprile e il 15 ottobre, purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, aree attrezzate di sosta temporanea, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (*bed & breakfast*), agriturismi, strutture di turismo rurale, rifugi montani, rifugi escursionistici, case del camminatore, *country house* o residenze di campagna, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Monte San Biagio.
5. L'imposta è dovuta anche nel caso di acquisto di pacchetti turistici che prevedono il pagamento del prezzo direttamente all'intermediario.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. È soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di Monte San Biagio e non risulta iscritto all'anagrafe di Monte San Biagio.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, comma 5 - ter del decreto legge n. 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5 - bis del decreto legge n. 50/2017 convertito

nella legge n. 96 del 2017.

Articolo 4 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata in misura fissa per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
2. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge. Qualora la suddetta deliberazione non venga presa si intendono confermate le misure in essere.

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a. i minori fino al compimento del 16° anno di età e gli anziani oltre il compimento del 70° anno di età;
 - b. i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
 - c. i soggetti con invalidità al 100%;
 - d. il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
 - e. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - f. i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - g. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - h. il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
 - i. i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati e rientranti in piani straordinari nazionali di accoglienza;
 - j. ospiti il cui soggiorno è a carico del Comune di Monte San Biagio.
2. L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna da parte degli interessati al gestore della struttura, della seguente documentazione:
 - per le ipotesi di cui alla lett. a) non è necessario presentare alcuna documentazione;
 - per le ipotesi di cui alle precedenti lett. b), d), e), f), g), h) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.;
 - per le ipotesi di cui alla lett. c) idonea certificazione;

- per le ipotesi di cui alla lett. i) convenzione stipulata dall'Ente gestore intermediario con l'Ente preposto dal Ministero dell'Interno;
- per le ipotesi di cui al punto j) conservare la fattura emessa a carico del Comune di Monte San Biagio.

Articolo 6 - Obblighi dei gestori di strutture ricettive e di altre tipologie

1. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

In particolare hanno l'obbligo di presentare al Comune **entro il sedici del mese successivo** al trimestre di riferimento, una dichiarazione trimestrale con indicazione del numero complessivo di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'art. 5. La dichiarazione va inviata anche in caso di mancanza di ospiti presso la struttura (dichiarazione a zero presenze).

2. I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2 sono tenuti inoltre a:

- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio Tributi del Comune;
- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
- le strutture ricettive obbligate per legge al rilascio di fattura non sono tenute ad emettere ricevuta in quanto l'indicazione della riscossione dell'imposta è già contenuta nella fattura;
- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
- segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.
- in caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per struttura.

3. I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2 hanno l'obbligo di conservare, anche in modalità informatica, per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

4. Al fine di permettere un corretto censimento delle strutture ricettive e di consentire una corretta identificazione dei soggetti tenuti al versamento dell'imposta, nonché di contrastare fenomeni di evasione e/o di elusione dell'imposta medesima, è fatto obbligo alle strutture ricettive di registrarsi e caricare le informazioni relative all'identificazione del soggetto passivo dell'imposta, e di tutte le informazioni utili alle finalità del presente Regolamento, tramite compilazione di apposita modulistica messa a disposizione dal Comune di Monte San Biagio. L'Ufficio Tributi competente rilascerà ai gestori delle strutture ricettive regolarmente registrate ed in regola con tutti gli adempimenti previsti, un codice di identificazione per ciascuna struttura, secondo le modalità stabilite con apposito atto predisposto dall'Ufficio Tributi competente. L'attribuzione e l'ottenimento di tale codice identificativo è condizione necessaria al fine del corretto adempimento da parte dei gestori delle strutture ricettive degli obblighi derivanti dal presente

Regolamento in tema di gestione e riscossione dell'imposta di soggiorno.

5. Qualora la normativa nazionale o regionale introducesse l'obbligo del codice identificativo per le strutture ricettive, tale codice potrà sostituire l'utilizzo del codice identificativo rilasciato dal Comune. Con apposito atto amministrativo, l'Ufficio Tributi provvederà a darne disposizione attuativa.

6. I gestori delle strutture ricettive, qualora utilizzino dei portali telematici per pubblicizzare la propria attività e/o il proprio immobile, o per ricevere delle prenotazioni, sono tenuti ad indicare al Comune, secondo le modalità e gli strumenti comunicati dall'Ufficio Tributi competente e con apposito atto, i link (o url) delle inserzioni online nelle quali la propria attività e/o il proprio immobile vengono pubblicizzati. I gestori delle strutture inoltre sono tenuti ad inserire all'interno delle loro inserzioni, pubblicate online, il codice di identificazione di cui all'articolo 6 comma 5 del presente Regolamento, che gli è stato attribuito in fase di censimento e registrazione.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Monte San Biagio

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua, con cadenza trimestrale, il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre di applicazione dell'imposta:

- a. tramite il canale PagoPA a seguito della sua attivazione;
- b. su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Monte San Biagio;
- c. tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di Monte San Biagio;
- d. mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;
- e. mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
- f. al fine di non creare disagi se il versamento dell'imposta è inferiore a euro dieci potrà essere sommato all'importo del mese successivo.

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.

2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- a. invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b. inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

4. Nell'esercizio dell'attività di controllo potranno essere effettuati sopralluoghi anche tramite dipendenti comunali, agenti di polizia municipale e/o altri organi di vigilanza e controllo che potranno acquisire atti e documenti presso la struttura ricettiva inerenti alla dichiarazione e ai versamenti dell'imposta effettuati.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente commasi applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile di cui all'art. 6, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto, ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 4 del D.lgs 23/2011.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Per la mancata iscrizione e registrazione di cui all'art. 6 comma 5 del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro.
7. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 6 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro 50,00 la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 - Funzionario Responsabile

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno viene nominato con provvedimento della

Giunta Comunale.

2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone ed adotta i conseguenti atti.

Articolo 14 - Disposizioni finali e transitorie

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 3, del D. Lgs. n. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Per particolari esigenze tecniche, la Giunta comunale ha la facoltà di modificare i termini previsti dall'art. 6 del presente Regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge in materia.